

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 149 e 240-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento - Relazione orale*

ERRATA CORRIGE

TESTO PROPOSTO DALLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Normativa organica per i profughi (n. 149)

d'iniziativa dei senatori GHERBEZ, BACICCHI, BERTI, CORALLO,
FLAMIGNI, GIOVANNETTI, MAFFIOLETTI, MODICA, MORANDI,
SESTITO e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1979

Normativa organica per i profughi (n. 240)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, DE VITO, DE GIUSEPPE, COLOMBO Vittorio (V.), TONUTTI, GUSSO, BEORCHIA, AGRIMI, FORNI, AVELLONE, DI LEMBO, FIMOGNARI, GIUST, SANTALCO, BONIFACIO, RIGGIO, RICCI, CODAZZI, LAPENTA, FALLUCCHI e NEPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1979

Art. 20, *secondo comma*.

TESTO ERRATO

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi di cui al quinto comma del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

TESTO CORRETTO

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Art. 24, *primo comma*.

TESTO ERRATO

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare che non svolgevano attività diversa, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati con leggi 11 marzo 1950, nn. 134, e 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817, dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi statali e regionali, nonchè ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

TESTO CORRETTO

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare che non svolgevano attività diversa, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati con leggi 22 marzo 1950, n. 144, e 11 marzo 1953, n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817, dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi statali e regionali, nonchè ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.